

Comparto:
Regioni ed autonomie locali

Area:
Segretari comunali e provinciali

Istituto:
Segretari comunali e provinciali

Data:
19/09/2001

Quesito:

SGR. 5 - I compensi percepiti a titolo di straordinario elettorale sino alla data di stipulazione del CCNL, devono essere conguagliati con gli importi da corrispondere come incremento della retribuzione di posizione, con le medesime decorrenze? Nel periodo successivo alla data di stipulazione del CCNL possono essere corrisposti compensi per straordinario elettorale?

Risposta:

In relazione allo specifico quesito riteniamo utile fornire i seguenti elementi di chiarimento:

- la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, come regola generale, trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del documento da parte dell'ARAN e delle organizzazioni sindacali; sono fatte salve, naturalmente, le eventuali diverse decorrenze, anche retroattive, espressamente previste nel testo del CCNL;
- per i nuovi valori della retribuzione di posizione, la tabella n. 2 allegata al CCNL prevede tre specifiche decorrenze cui sono correlati tre diversi importi, in crescendo, della stessa retribuzione: 31.12.1997, dicembre 99 e 31.12.1999;
- con effetto dalle date suindicate ai segretari interessati devono essere corrisposti i corrispondenti valori, con il conseguente conguaglio rispetto agli analoghi compensi fruiti in precedenza;
- nella determinazione degli eventuali conguagli, occorre tener conto anche di quanto eventualmente già percepito come compensi per lavoro straordinario; (vedi art. 41, comma 6 del CCNL);
- questa lettura interpretativa è anche rafforzata dal fatto che nella relazione finanziaria allegata al CCNL si afferma il parziale finanziamento degli oneri dovuti agli incrementi della retribuzione di posizione con i risparmi correlati al non pagamento delle prestazioni straordinarie;
- la predetta relazione finanziaria non ha preso in considerazione, invece, gli eventuali compensi corrisposti a titolo di "straordinario elettorale"; riteniamo, quindi, che le somme già percepite dai lavoratori interessati sino alla data di efficacia del CCNL (17.5.2001) non debbano essere interessate ad alcun conguaglio; è evidente, peraltro, che dalla medesima data non potranno più essere corrisposti compensi per il medesimo titolo ai segretari comunali per effetto del criterio della onnicomprensività di cui all'art. 41, comma 6.